



ATTO COSTITUTIVO

In Pescara, Via Venezia n. 12, si sono riuniti il 21/4/2015 per costituire un'associazione sindacale, assistenziale e culturale i seguenti cittadini:

- 1) Pasquale GRILLI, nato a Ortona il 24/6/1953, domiciliato a Ortona alla via Margherita d'Austria, 10, CF. GRLPQL53H24G141S Farmacista
- 2) Angela TIBERIO, nata a Ortona (CH) il 27/11/1964 domiciliata in via Villa Torre Ortona C.F. TBRNGL64S67G141W Professoressa
- 3) Mariella MANZONE, nata a Frisa (CH), il 26/9/1972, domiciliata a Frisa in Via XXIV maggio 42 CF MNZMLL72P66D803X libero professionista
- 4) Antonio FINIELLO, nato a Napoli il 19/5/1949 domiciliato a Collecervino (PE) in via Colle Paradiso, n.1, CF. FNLNTN49E19F839L - Pensionato

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Grilli Pasquale, il quale a sua volta nomina a suo segretario la sig.ra Mariella Manzone. Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Indica inoltre gli scopi dell'associazione, che sono:

- 1) l'attuazione di una reale libertà di scelta terapeutica;
- 2) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, attraverso la divulgazione e l'approfondimento sui temi legati all'obbligatorietà dei trattamenti sanitari;
- 3) lo studio, la promozione e la diffusione della medicina integrata.

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga chiamata S.U.O.M.I. (SINDACATO UTENTI e OPERATORI di MEDICINA INTEGRATA), con sede in via Venezia n. 12, Pescara. Nominano, inoltre, i seguenti componenti alle cariche provvisorie in seguito elencate, che avranno una durata inderogabile di tre anni a partire dalla costituzione legale dell'associazione:

PRESIDENTE	Antonio FINIELLO	
SEGRETARIO	Pasquale GRILLI	
CONSIGLIERE	Angela TIBERIO	
CONSIGLIERE	Mariella MANZONE	

Pescara 21/4/2015

L'importo e le modalità di pagamento delle quote saranno stabilite del regolamento di attuazione dello Statuto.

ART. 5 ELETTIVITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche statutarie avvengono per elezione.

Solo per ragioni di opportunità scientifica e culturale, il presidente ed il segretario generale di concerto con il Comitato Direttivo Centrale, potranno valutare nomine di dirigenti che, in nessun caso, avranno diritto di voto durante eventuali congressi o altra assise in cui vi siano decisioni da autorizzare con voto.

ART. 6 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono espletate in modo gratuito e non potranno mai essere considerate come rapporto di lavoro. Per attività svolte e documentate verranno corrisposti i dovuti rimborsi.

ART. 7 ATTIVITA' CONTRATTUALE

Le attività contrattuali e di rappresentanza vengono svolte esclusivamente dal Presidente, dal Segretario Generale e/o un Consigliere ad esse delegate. Nel caso di contrattazioni o di altri momenti di confronto, i suddetti dirigenti possono essere affiancati da un esperto di settore.

Il Consiglio Direttivo Centrale di concerto con il Presidente ed il Segretario Generale potrà indicare le modalità ed i tempi per l'assunzione di misure atte alla salvaguardia degli interessi professionali, economici e culturali degli aderenti.



TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 8 DENOMINAZIONI

Gli organi sono:

- il Congresso
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo Centrale
- il Segretario Generale
- il Consiglio Nazionale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Provirini.

ART. 9 CONGRESSO

Il Congresso del Sindacato viene convocato ogni tre anni dal Presidente:

- elegge, a maggioranza dei due terzi dei presenti, il Presidente, il Segretario Generale, i componenti del Comitato Direttivo Centrale, i componenti del Consiglio Nazionale.
- elegge la Commissione elettorale composta da almeno tre membri che controllano lo svolgimento delle elezioni;

ART. 10 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'unitarietà del Sindacato; insieme al Segretario Generale ha la rappresentanza e la firma sociale valide per qualsiasi contrattazione sindacale, di operazione bancaria, di compravendita e di qualsiasi altra natura a nome del S.U.O.M.I. In caso di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano ad un componente del Consiglio Direttivo Centrale, nominato dal Consiglio Nazionale.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i componenti dei presenti al Congresso e restano in carica tre anni, sino al successivo Congresso. Il

Consiglio ha il compito di formulare e indirizzare le linee sindacali, culturali e organizzative del S.U.O.M.I.

ART. 12 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale rappresenta e tutela l'unità sindacale e organizzativa del sindacato. Promuove e dirige le attività, anche contabili dell'Associazione secondo gli orientamenti del Congresso, le decisioni del Consiglio Direttivo Centrale, tenendo conto anche dei pareri del Consiglio Nazionale.

ART. 13 CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è costituito dai responsabili nazionali, regionali, provinciali, cittadini e aziendali degli aderenti al S.U.O.M.I.

Viene presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Viene convocato una volta all'anno in via ordinaria o quando il Presidente e/o il Segretario Generale lo richiedono in via straordinaria.

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- esprime pareri e contribuisce alle linee ed indirizzi generali.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organismo eletto dal Congresso. E' composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti. Controlla ogni spesa ed entrata contabile ed appronta annualmente il bilancio economico del Sindacato.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è uno degli organismi eletti dal Congresso. E' composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti. Controlla e prende decisioni in merito alla giurisdizione interna del S.U.O.M.I.

ART. 16 ISTITUZIONI E COMPITI

Le strutture raggruppano gli associati del Sindacato. Attuano gli indirizzi e le direttive di carattere generale degli organi direttivi. Svolgono attività di analisi, proposta e informazioni sui problemi che riguardano gli iscritti.

ART. 17 DENOMINAZIONI

Le strutture sono così ripartite:

- Comitato Comunale
- Comitato Provinciale
- Comitato Regionale
- Rappresentanza Sindacale Aziendale

ART. 18 COMMITATO SINDACALE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE COMUNALE

Il responsabile comunale viene nominato dal Comitato Direttivo Centrale rappresenta il sindacato nel comune di competenza. Coordina gli iscritti ed attua le iniziative per il proselitismo nel territorio di competenza.

Quando gli iscritti del territorio superano le 10 unità il responsabile dovrà tenere, entro 3 mesi dal raggiungimento del numero, un congresso comunale per l'elezione del Responsabile, alla presenza di un dirigente nazionale invitato per la circostanza.

PROVINCIALE

Il responsabile provinciale viene nominato dal Comitato Direttivo Centrale rappresenta il sindacato nella provincia di competenza. Coordina i rappresentanti comunali e attua le iniziative per il proselitismo nel territorio di competenza.

Se gli iscritti del territorio superano le 100 unità, il rappresentante dovrà tenere entro 3 mesi dal raggiungimento del numero, un congresso provinciale per l'elezione del Responsabile, alla presenza di un dirigente nazionale invitato per la circostanza.

REGIONALE

Il responsabile regionale viene nominato dal Comitato Direttivo Centrale rappresenta il sindacato nella regione di competenza. Coordina i rappresentanti provinciali e attua le iniziative per il proselitismo nel territorio di competenza.

Se gli iscritti del territorio superano le 500 unità, il rappresentante dovrà tenere entro 3 mesi dal raggiungimento del numero, un congresso regionale per l'elezione del Responsabile, alla presenza di un dirigente nazionale invitato per la circostanza.

RSA - Rappresentanti Sindacali Aziendali

Il Rappresentante Sindacale Aziendale è l'organo che viene costituito nella unità produttiva su iniziativa dei dipendenti iscritti ed associati al S.U.O.M.I. ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e di ogni altra normativa in materia. Provvede a notificare, con lettera raccomandata, controfirmata dal responsabile provinciale, alle Amministrazioni datoriali l'avvenuta costituzione della rappresentanza sindacale.

TITOLO IV

PATRIMONIO CONTROLLI E RESPONSABILITA'

ART. 19 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del S.U.O.M.I.;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

Le somme versate per la tessere e per qualunque altra motivazione non sono rimborsabili in ogni caso.

ART. 20 BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato al Consiglio Nazionale entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

ART. 21 RESIDUO DI BILANCIO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Il presente Statuto è composto da n. 21 articoli, disposti su pag. 4

Letto, approvato e sottoscritto dagli associati fondatori.

Il 25.4.2015 2015

Il Presidente Rosario Fiuma

Il Segretario Generale _____

31/2
20/4

